

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 67 del 29 novembre 2016

OGGETTO: segnalazione del consigliere regionale Sara Marcozzi del Movimento 5 stelle nei confronti del Comune di Pescara - Accertamento di violazione art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 10.30, presso gli Uffici del Consiglio Regionale in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile	X	

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 ed in particolare l’art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato indetto, per il giorno 4 dicembre 2016, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”;

VISTA la Delibera AGCOM n. 448/16/CONS del 04/10/2016, recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il Referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”, indetto per il giorno 4 dicembre 2016 ed in particolare l’art. 24;

VISTA la segnalazione del Consigliere Regionale Sara Marcozzi del gruppo consiliare "Movimento 5 stelle" pervenuta in data 11 novembre ed acquisita al protocollo n. 24214 del 14/11/2016) con la quale è stata segnalata la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio

2000, n. 28 in riferimento allo svolgimento del convegno “Le regioni del Sì” che si è tenuto all’interno della Sala del Consiglio comunale in data 10 novembre, dove sono stati affrontati i temi della riforma oggetto dell’imminente referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale recante “*Disposizioni per il superamento del Bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione*”.

TENUTO CONTO che il consigliere ha precisato che all’evento hanno partecipato le maggiori cariche istituzionali regionali (Presidente della Regione, Consiglieri regionali, Sindaci) e statali (Presidente del Consiglio dei Ministri) che “*non hanno in alcun modo celato il loro orientamento di voto dinnanzi alla platea*”, evidenziando altresì che l’evento è stato pubblicizzato sul sito istituzionale del comune ed anche attraverso “*l’allestimento interno ed esterno del palazzo comunale*”.

CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio amministrativo di Supporto al Corecom, in esito alla segnalazione pervenuta di condotta presumibilmente non conforme alle disposizioni di legge in materia di comunicazione istituzionale nel periodo elettorale in quanto violative dei fondamentali principi dell’indispensabilità e dell’impersonalità ha inoltrato al Comune della Città di Pescara la nota prot. n. 24260 del 14/11/2016 richiedendo controdeduzioni e/o documentazione a chiarimento dei fatti contestati da depositarsi entro il termine del 16/11/2016;

VISTA la memoria del Comune della Città di Pescara, settore Gabinetto del Sindaco acquisita al protocollo n. 24967 del 22/11/2016 con la quale è stata smentita, preliminarmente, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della locandina dell’evento, precisando altresì che “*gli amministratori pubblici intervenuti*” hanno partecipato come privati cittadini ad una manifestazione politica, al di fuori dell’ambito di esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ad un evento organizzato da un partito politico che legittimamente “*ha fatto richiesta dell’uso della sala consiliare*” del Palazzo di Città; in ciò evidenziando che l’uso della predetta sala è stato concesso, in data 16 e 20 novembre, anche ad altri al movimenti politici di espressione opposta allo schieramento del SI al Referendum;

TENUTO CONTO che nella medesima nota si evince che l’uso della sala consiliare non ha comportato alcun onere a carico delle finanze comunali, considerato che le spese per l’allestimento della sala e per il noleggio del service audio, video e luci sono state sopportate interamente dal partito politico che ha organizzato l’evento di che trattasi, senza impiego di mezzi, personale e risorse dell’amministrazione comunale;

PRECISATO che, da una ricognizione del sito istituzionale <http://www.comune.pescara.it/> effettuata in esito alla segnalazione dell’11/11/2016, non risulta pubblicata alcuna notizia, né immagine riferibile all’evento oggetto di segnalazione;

RICHIAMATA la legge 7 giugno 2000, n. 150:

1. Che individua tra le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni quelle finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (art. 1, comma 5);
2. Che all’art. 1, comma 4 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni*

modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, a “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;

CONSIDERATO che, dalle notizie assunte attraverso il deposito delle controdeduzioni del Comune della Città di Pescara, si evince che:

1. *“gli amministratori pubblici intervenuti”* hanno partecipato come privati cittadini ad una manifestazione politica, al di fuori dell’ambito di esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
2. l’evento è stato organizzato da un partito politico che legittimamente *“ha fatto richiesta dell’uso della sala consiliare”* del Palazzo di Città;
3. l’uso della predetta sala è stato altresì concesso, in data 16 e 20 novembre, ad altri partiti di espressione politica opposta al partito del SI al Referendum;
4. l’uso della sala consiliare non ha comportato alcun onere a carico delle finanze comunali, considerato e che le spese per l’allestimento della sala e per il noleggio del service audio, video e luci sono state sopportate interamente dal partito politico che ha organizzato l’evento di che trattasi;
5. che nel corso dell’evento non sono stati impiegati mezzi, personale e risorse dell’amministrazione comunale;

DATO ATTO che, da una ricognizione del sito istituzionale <http://www.comune.pescara.it/> effettuata dalla Struttura di Supporto al Corecom Abruzzo in esito alla segnalazione dell’11/11/2016, non risulta pubblicata alcuna notizia, né immagine riferibile all’evento oggetto di segnalazione;

RITENUTO per le motivazioni che precedono e qui integralmente richiamate, che non ricorra la fattispecie di divieto di cui all’art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto, l’iniziativa assunta dal Comune di Pescara, non è da ritenersi in alcun modo attività di comunicazione istituzionale assoggettata ai principi dell’indispensabilità e dell’impersonalità;

Con il voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. di proporre, ai sensi dell’art. 24 della Delibera AGCOM n. 448/16/CONS, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l’archiviazione degli atti per le suesposte motivazioni;
2. di trasmettere all’AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

Il Segretario verbalizzante
F.to dott.ssa Michela Leacche

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.